

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 2041

Torino, 27/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2819, “TSH – AREA PONTE MOSCA TRA VIA AOSTA, LUNGO DORA FIRENZE, C.SO G. CESARE E C.SO BRESCIA – TORINO”. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE ‘FASE 2 – LOTTO PARCO PUBBLICO E PARCHEGGI PRIVATI’.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 trasmessa dal Proponente The Student Hotel (TSH) con pec del 7/10/2020 (ns. prot. n. 7724 del 08/10/2020) e del 9/10/2020 (ns. prot. nn. 7857 e 7858 del 13/10/2020).

Vista la determinazione dirigenziale n. 4391 del 23/09/2022 con la quale si è preso atto che le attività di bonifica proposte per il sito in oggetto sarebbero state svolte in due fasi distinte denominate ‘Fase 1 – Campus Urbano’ e ‘Fase 2 - Parco pubblico e parcheggi privati’ e che con la medesima determinazione è stato approvato ed autorizzato il progetto di messa in sicurezza permanente relativo alla Fase 1 ed il piano di monitoraggio delle acque sotterranee per l’intero sito.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.590 del 6/09/2022, che ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) dell’area denominata “Ponte Mosca”, a cui è allegata la versione completa e finale dello schema di convenzione che regola il rapporto tra la Città di Torino ed il Proponente.

Vista la stipulazione della sopra citata convenzione (in seguito Convenzione), avvenuta in data 6/10/2022 con Repertorio n. 3456 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino il 31/10/2022 al n.50935 serie 1T, nella quale all’art.13 sono riportate le ‘Prescrizioni Ambientali e Monitoraggio’.

Vista la determinazione dirigenziale n. 5066 del 20/10/2022 con la quale si è preso atto del rispetto dei disposti di cui al comma 1, art.242-ter del d.lgs.152/06 ed è stato rilasciato, per quanto di competenza e nell’ambito della procedura di valutazione preventiva di tipo ambientale-sanitario ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, parere favorevole per i lavori di messa in sicurezza del





canale Ceronda, considerati quali attività preliminari agli interventi di messa in sicurezza permanente previsti nella Fase 1.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 5377 del 3/11/2022 e n. 6003 del 25/11/2022 con le quali è stata concessa la proroga a tutto il 31/12/2022 del termine per la presentazione del progetto operativo di bonifica/sicurezza permanente relativo alla 'Fase 2 - Parco pubblico e parcheggi privati'.

Visto il documento "Progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati ai sensi del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. Dicembre 2002 – Cod.el.2656_5016_R02_rev0_BON MISP Fase 2_TSH_Torino" redatto dalla società Montana s.p.a. e trasmesso da parte di The Social Hub, già The Student Hotel, con nota pec del 15/12/2022 (ns. prot. 11448 del 19/12/2022).

Considerato che con nota prot. n. 11611 del 22/12/2022 la Divisione Qualità Ambiente ha convocato apposita conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione del progetto sopra citato e che, a seguito delle valutazioni pervenute da parte degli Enti interessati, il documento presentato è stato ritenuto non approvabile e pertanto si è ritenuto necessario richiedere le opportune integrazioni con nota prot. 1417 del 13/02/2023.

Visto il documento "Progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati ai sensi del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Risposta alle richieste di integrazione della Città di Torino (Prot.0001417/2023 del 13/02/23). Febbraio 2023 – Cod.el.2656_5016_R03_rev0_BON MISP Fase 2 integr_TSH_Torino" redatto da Montana s.p.a. e trasmesso da parte di The Social Hub, già The Student Hotel, con nota pec del 6/03/2023 (ns. prot. 2672 del 8/03/2023) in ottemperanza a quanto richiesto.

Preso atto che con la medesima nota prot. 2672 del 8/03/2023 il Proponente ha altresì chiesto formalmente, con riferimento agli interventi relativi alla Fase 1, la possibilità di effettuare le attività di collaudo della messa in sicurezza permanente per lotti funzionali corrispondenti al completamento delle platee dei singoli fabbricati in progetto, secondo lo schema planimetrico allegato alla nota (**Allegato 1**), al fine di consentire (nel rispetto di quanto previsto nel permesso di costruire rilasciato dalla Città di Torino) la prosecuzione dell'attività edilizia nei lotti collaudati anche nelle more del completamento della messa in sicurezza permanente dei lotti non ancora collaudati.

Considerato che con nota prot. n. 3045 del 16/03/2023 la Divisione Qualità Ambiente ha convocato apposita conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'approvazione del progetto operativo di bonifica 'Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati' e relative integrazioni ai sensi del d.lgs. 152/2006, richiedendo agli Enti in indirizzo di esprimere la propria valutazione entro il 5/04/2023 anche in merito alla proposta avanzata dal Proponente circa la possibilità di effettuare per gli interventi previsti nella Fase 1 le attività di collaudo di cui all'art. 248 del d.lgs. 152/06 mediante lotti funzionali.

Vista la nota 'rif. L23-03-60 – Messa in sicurezza Canale Ceronda – Aggiornamento planimetria di cantiere' trasmessa via pec in data 21/03/2023 (ns. prot. n. 3285 del 21/03/2023) dalla società Planeta Studio Associato s.r.l., in qualità di consulente del Proponente, con la quale è stato inviato l'aggiornamento dell'organizzazione di cantiere delle baie di stoccaggio provvisorio del terreno profondo scavato per i lavori di messa in sicurezza del canale Ceronda presente all'interno del sito. (**Allegato 2**)



Visto il parere di cui alla nota prot. n. 48370/TA1/GLS del 31/03/2023 (ns. prot. n. 3882 del 3/04/2023) con cui la Città Metropolitana di Torino evidenzia che l'intera area interessata dalla Fase 2 debba essere considerata sottoposta ad interventi di messa in sicurezza permanente e, sebbene con alcune prescrizioni relative ai vincoli e limitazioni d'uso nonché alle attività di monitoraggio e controllo del mantenimento degli interventi di messa in sicurezza permanente presentati, e non rileva elementi ostativi all'approvazione dei documenti presentati relativi agli interventi previsti per la Fase 2. **(Allegato 3)**

Ritenuto che in merito al posizionamento delle centraline di monitoraggio dell'aria si debba rimandare a quanto già prescritto al punto 2 della lett.'e' della sopra citata determinazione dirigenziale n. 4391 del 23/04/2022 e ricordato con la nota prot. 1417 del 13/02/2023, e che pertanto lo stesso debba essere concordato direttamente con Arpa Piemonte.

Visto il parere pervenuto con nota prot. n. 31646 del 3/04/2023 (ns. prot. n. 3902 del 4/04/2023), con il quale Arpa Piemonte non rileva elementi ostativi all'approvazione dei documenti presentati relativi agli interventi previsti per la Fase 2 nonché alla prosecuzione delle lavorazioni così come proposte dal Proponente con nota pec del 6/3/2023 (ns. prot. 2672 del 8/3/2023) riguardo alla richiesta di articolazione per lotti delle attività di collaudo di cui all'art.248 del d.lgs. 152/06 degli interventi relativi alla Fase 1. **(Allegato 4)**

Considerato che con la medesima nota Arpa Piemonte, analizzato il lay-out di cantiere aggiornato relativo agli interventi previsti per il canale Ceronda e trasmesso dalla società Planeta Studio Associato s.r.l. via pec in data 21/03/2023 (ns. prot. n. 3285 del 21/03/2023), ha rilevato la necessità di spostare l'area di stoccaggio provvisorio prevista e denominata "Baia 1-e" in altra zona, al fine di consentire il completamento delle attività di controllo ancora in corso relativamente al rinvenimento di tracce di contaminazione da Cromo VI di cui alla nota prot. 98459 del 28/10/2022 (ns. prot. n. 9850 del 4/11/2022).

Ritenuto che lo strato di separazione costituito dal geotessile (TNT) accoppiato con una rete di allerta colorata tra il terreno contaminato presente e lasciato in situ ed il terreno certificato di nuova fornitura utilizzato per la realizzazione del parco quale strato di capping finale debba essere costante e continuo su tutta la superficie e **considerato** che dall'esame delle sezioni A e B di progetto della tav. 7c trasmessa con nota ns. prot. 2672 del 8/03/2023 tale separazione non risulterebbe garantita in corrispondenza del raccordo tra l'area destinata a verde e l'area destinata a parcheggio.

Considerato che non sono pervenuti i pareri dell'Area Infrastrutture, dell'Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, della Divisione Edilizia Privata e della Divisione Verde e Parchi della Città di Torino.

Considerato che a seguito dell'istruttoria svolta mediante la conferenza dei servizi asincrona convocata con nota prot. n. 3045 del 16/03/2023 e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente presentato come integrato nel corso del procedimento.

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto di messa in sicurezza permanente 'Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati' e di autorizzare gli interventi previsti e **preso atto** dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione della prosecuzione delle lavorazioni così come proposte dal Proponente con nota pec del 6/03/2023 (ns. prot. 2672 del 8/03/2023) riguardo alla richiesta di

articolazione per lotti delle attività di collaudo di cui all'art.248 del d.lgs. 152/06 degli interventi relativi alla Fase 1.

Ritenuto che, a seguito del confronto tra la documentazione inizialmente inviata con nota. prot. 11448 del 19/12/2022 e successivamente con nota prot. 2672 del 8/03/2023 relativa ai costi previsti per gli interventi della Fase 2, il totale del computo metrico riportato nella 'Tabella 2.1: Sintesi dei costi di intervento di bonifica/MISP' del documento integrativo al progetto di messa in sicurezza permanente sopra richiamato e pari ad 1.169.144,00 euro debba ritenersi IVA 10% inclusa, sebbene non esplicitato.

Ritenuto pertanto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie per gli interventi relativi alla Fase 2 quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento integrativo al progetto di messa in sicurezza permanente sopra richiamato (ns. prot. 2672 del 8/03/2023), pari a 1.169.144,00 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di TSH PROPCO s.r.l. per i soli interventi previsti per la 'Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati'.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 4391 del 23/04/2022 era stato richiesto a garanzia dell'esecuzione dei soli interventi di messa in sicurezza permanente previsti nella 'Fase 1 – Lotto Campus Urbano' un importo pari a 2.329.369,24 euro e che lo stesso dovesse essere integrato a seguito dell'approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente relativo alla 'Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati'.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nella fig. 36 del progetto trasmesso con ns. prot. 2672 del 8/03/2023 e che prevede una durata complessiva dei lavori di 18 settimane, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza permanente relativi alla 'Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati'.

Considerato che al punto 13 della determinazione dirigenziale n. 4391 del 23/04/2022 era stata richiesta la trasmissione di un unico cronoprogramma aggiornato per la realizzazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza permanente per l'intero sito non appena sarebbero state definite anche le tempistiche necessarie per l'esecuzione delle attività preliminari agli interventi previsti per la 'Fase 1 – Lotto Campus Urbano' nonché per l'esecuzione delle opere previste dalla 'Fase 2 – Lotto Parco Pubblico e Parcheggi Privati'.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione> richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'**allegato 5**.

Reso noto che l'eventuale ritardo nell'adozione del presente provvedimento sarà indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i., nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) di approvare il documento “Progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati ai sensi del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. Dicembre 2002 – Cod.el.2656_5016_R02_rev0_BON MISP Fase 2_TSH_Torino” redatto dalla società Montana s.p.a. e trasmesso da parte di The Social Hub, già The Student Hotel, con nota pec del 15/12/2022 (ns. prot. 11448 del 19/12/2022) e successive integrazioni di cui alla nota ns. prot. 2672 del 8/03/2023, e **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti ed il proseguimento del piano di monitoraggio già approvato con determinazione dirigenziale n. 4391 del 23/04/2022 nella rete piezometrica riportata nella tavola 09 del documento sopra citato;

2) di richiedere il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni emerse nel corso della conferenza dei servizi e contenute nei pareri allegati:

a) l'attività di monitoraggio e controllo deve essere estesa a tutta la superficie interessata dagli interventi relativi alla Fase 2, e pertanto anche alle aree destinate a parco e parcheggio di superficie, in quanto anche lo strato di terreno certificato da 1 metro e di nuova fornitura, nonché lo strato di separazione dal terreno in situ previsto, deve intendersi quale capping di messa in sicurezza permanente. Pertanto, anche su tali aree dovrà condursi l'attività di ispezione visiva con cadenza annuale prevista al punto 2.4 della documentazione integrativa, finalizzata alla verifica dell'integrità del capping.

Tali attività, ai sensi dell'art.13.3 della citata Convenzione secondo cui *“Si dà atto, peraltro, che resta in carico del Proponente ogni e qualsiasi obbligo ed attività di monitoraggio e verifica previsto dal suddetto atto di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, quale conseguenza della modalità operativa di bonifica proposta”*, rimarranno pertanto in capo al Proponente sia per le aree di sua proprietà che per quelle che saranno cedute alla Città.

b) qualora, a seguito delle attività di controllo e monitoraggio di cui sopra, si riscontrassero delle lesioni, manomissioni e/o deformazioni delle diverse tipologie di capping previste, si dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie dello stesso o comunque tali da garantirne la sua funzionalità e continuità fisica, informando prontamente gli Enti dello stato di fatto rinvenuto, delle tempistiche e modalità di intervento di ripristino previsto e trasmettendo specifica relazione



descrittiva finale al termine di quanto realizzato, corredata da idonea documentazione fotografica;

c) la baia di stoccaggio provvisoria del terreno profondo denominata “Baia 1-e” e derivante dagli scavi per i lavori di messa in sicurezza del canale Ceronda dovrà essere spostata in altra area, eventualmente concordata direttamente con Arpa Piemonte, non interessata dal rinvenimento di tracce di contaminazione da Cromo VI da parte di Arpa Piemonte di cui alla nota prot. 98459 del 28/10/2022 (ns. prot. n. 9850 del 4/11/2022 – **Allegato 6**), al fine di consentire il completamento delle attività di controllo ancora in corso. Fino a tal momento, dovranno altresì intendersi sospese le lavorazioni inerenti alla Fase 2 ivi ricadenti;

d) in corrispondenza del raccordo tra l’area destinata a parco e l’area destinata a parcheggio, lo strato di separazione, costituito dal geotessile (TNT) e da una rete di allerta colorata, tra il terreno contaminato lasciato in situ ed il terreno certificato di nuova fornitura utilizzato per la realizzazione del parco, dovrà essere risvoltato anche sulla verticale al fine di garantire la continuità della separazione tra i due terreni lungo tutta la superficie di contatto;

e) il posizionamento delle centraline di monitoraggio dell’aria, in conformità a quanto già prescritto al punto 2 lett. “e.” della determinazione dirigenziale n. 4391 del 23/04/2022 e ricordato con la nota prot. 1417 del 13/02/2023, dovrà essere concordato direttamente e preventivamente con Arpa Piemonte;

f) dovrà essere compilata e trasmessa la “scheda di sintesi del sito” aggiornata, scaricabile attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte al seguente sito web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche-terre-rocce-scavo/scheda-sintesi-sito-per-proponenti-interventi-bonifica> (*link: Scheda di sintesi per sito inquinato*). Tale scheda dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta da parte del progettista e vi dovrà essere allegata una planimetria catastale aggiornata dell’area sulla quale dovranno essere evidenziate le particelle relative al sito;

3) di richiedere che a decorrere dalla data di comunicazione di avvio degli interventi oggetto di approvazione, siano trasmessi aggiornamenti dello stato di avanzamento delle attività di bonifica relativamente all’intero sito, comprendente le aree ricadenti in entrambe le Fasi 1 e 2, con cadenza minima semestrale, all’attenzione della Città Metropolitana di Torino, dell’Arpa Piemonte e del Comune di Torino;

4) di richiedere che eventuali successive variazioni al cronoprogramma relativo alla Fase 2 approvata con il presente provvedimento debbano essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al progetto approvato;

5) di richiedere che qualora non siano realizzate le opere di messa in sicurezza permanente nel previsto lasso di tempo, dovrà essere tempestivamente prodotto un documento integrativo o di variante da sottoporre all’approvazione ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., contenente una proposta di prosecuzione del procedimento in oggetto;

6) di richiedere la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapfile (tipologia poligono,

EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di messa in sicurezza permanente, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

7) di prendere atto dell'assenza di elementi ostativi da parte di Arpa Piemonte all'approvazione della prosecuzione delle lavorazioni così come proposte dal Proponente con nota pec del 6/03/2023 (ns. prot. 2672 del 8/03/2023) riguardo alla richiesta di articolazione per lotti delle attività di collaudo degli interventi relativi alla Fase 1;

8) di ricordare che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del d.lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati;

9) di richiedere il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla successiva certificazione ex art.248 del d.lgs.152/2006, riferita a qualsiasi lotto e Fase d'intervento dell'intero sito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13.3 della Convenzione.

10) di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a) non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

b) gli scavi nel sottosuolo al di sotto dello strato di separazione nelle aree destinate a parco e/o della soletta in c.a. nel locale interrato, e pertanto all'interno del terreno rimasto in situ, dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

c) non dovranno essere rimossi e/o manomessi gli strati di capping previsti costituenti gli interventi di messa in sicurezza permanente, che pertanto dovranno rimanere integri; eventuali ammaloramenti e/o manomissioni anche parziali dovranno essere ripristinati garantendone la continuità fisica e rispettandone la stratigrafia e tipologia realizzativa, al fine di assicurare la loro funzionalità quali interventi di messa in sicurezza permanente; a tal fine dovrà essere assicurato un controllo visivo annuale secondo le modalità prescritte al precedente punto 2 lettera a);

11) di disporre che la TSH PROPCO s.r.l., con sede legale in via Ludovisi n.45, CAP 00187 - Roma, CF eomissisPartita IVA 15290651007, prestati a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati relativi alla sola 'Fase 2 - Lotto Parco pubblico e Parcheggi privati', garanzie finanziarie per un importo pari a 637.183,48 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Area Qualità del Territorio e reperibile al seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;

Pertanto, considerato che per gli interventi previsti ed autorizzati relativi alla 'Fase 1 – Campus Urbano' con determinazione dirigenziale n. 4391 del 23/04/2022 era stato disposto un importo pari a 2.329.369,24 € quali garanzie finanziarie per la corretta esecuzione di detti interventi, l'ammontare complessivo delle garanzie finanziarie da prestare a favore del Comune di Torino a garanzia della corretta esecuzione di tutti gli interventi ad ora autorizzati relativi alle Fasi 1 e 2 è pari all'importo totale di 2.966.552,72 €;

12) di fissare in 120 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

13) di richiedere che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga entro 60 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

14) di richiedere la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9/10b dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente, anche al fine di consentire i controlli in corso d'opera e ad ultimazione intervento da parte di Arpa Piemonte;

15) di richiedere, in concomitanza alla comunicazione di inizio lavori per gli interventi di messa in sicurezza permanente relativi alla Fase 2, la trasmissione di un unico cronoprogramma aggiornato riferito a tutti gli interventi di messa in sicurezza permanente previsti per l'intero sito. Eventuali successive variazioni a tale cronoprogramma dovranno essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al relativo progetto approvato per ciascuna fase;

16) di trasmettere la presente determinazione a TSH PROPCO s.r.l. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Divisione Edilizia Privata, Area Infrastrutture, Divisione Verde e Parchi, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, a Montana s.p.a. ed a Planeta Studio Associato s.r.l.;

17) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

18) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

19) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità



amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Planimetria lotti funzionali art 248 Fase 1 (ns. prot. 2672 del 8/03/2023);
2. Planimetria stoccaggio terreni canale Ceronda (ns. prot. n. 3285 del 21/03/2023);
3. Parere di Città Metropolitana di Torino, prot. n. 48370/TA1/GLS del 31/03/2023 (ns. prot. n. 3882 del 3/04/2023);
4. Parere di ARPA Piemonte, prot. n. 31646 del 3/04/2023 (ns. prot. n. 3902 del 4/04/2023);
5. Tabella di sintesi per il calcolo delle garanzie finanziarie;
6. Planimetria dell'area interessata dal rinvenimento di tracce di contaminazione da Cromo VI da parte di Arpa Piemonte di cui alla nota prot. 98459 del 28/10/2022 (ns. prot. n. 9850 del 4/11/2022).

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'